

## EMERGENZA CORONAVIRUS

### CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

### DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI NELLE COOPERATIVE

### LINEE GUIDA

aggiornamento alla data del 13 aprile 2020

*La presente circolare fornisce alcuni suggerimenti pratici, seppur di carattere generale, per la convocazione e lo svolgimento, nell'attuale situazione emergenziale, delle assemblee dei soci nelle cooperative.*

*L'applicazione in concreto, nelle singole realtà, delle indicazioni che seguono dovrà tenere conto delle caratteristiche e delle regole interne di ciascuna cooperativa.*

#### **1) Il Decreto Cura Italia e le assemblee dei soci.**

Come già illustrato nella “*Circolare Dea – Covid 19 – Decreto Cura Italia – Societario*”, l'art. 106 del Decreto Cura Italia:

- prevede, in linea generale, che l'assemblea per l'approvazione di bilancio possa essere convocata oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dagli artt. 2364 e 2478 cod. civ. ed entro 180 giorni, anche se tale facoltà non sia contemplata dallo statuto della società;

- contiene disposizioni volte a favorire lo svolgimento delle assemblee – sia ordinarie sia straordinarie, ed a prescindere dall'ordine del giorno – mediante mezzi di telecomunicazione;
- quanto alle s.r.l., favorisce il sistema di voto mediante consultazione scritta o consenso raccolto per iscritto;

le disposizioni in questione sono applicabili alle **assemblee, anche di cooperative, convocate entro il 31 luglio 2020**, ovvero entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza legato al Covid-19.

## ***2) Lo svolgimento dell'assemblea: le deroghe previste dal Decreto Cura Italia.***

L'art. 106 del Decreto Cura Italia consente alle società cooperative, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, la possibilità di prevedere, con l'avviso di convocazione:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e
- l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

La norma di cui sopra permette inoltre lo svolgimento dell'assemblea anche esclusivamente “mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Sempre in forza della stessa disposizione, anche in deroga all'articolo 2539, comma 1, cod. civ. e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto:

- può essere individuato, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il **rappresentante designato** di cui all'art. 135-undecies TUF, e
- può altresì essere previsto, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato, il quale **non potrà votare in senso difforme rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di voto** (stante l'espressa inapplicabilità dell'art. 135-undecies, comma 5, TUF).

Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

### **3) *La convocazione dell'assemblea.***

La deroga accordata dal Decreto Cura Italia non riguarda peraltro l'**avviso di convocazione**:

In merito alla forma dello stesso, stante il rinvio operato dall'art. 2519 cod. civ., risultano dunque applicabili le disposizioni dettate per le s.p.a. (a meno che lo Statuto non preveda, per le cooperative con meno di 20 soci fondatori e con un attivo patrimoniale non superiore a euro 1.000.000, l'applicabilità delle norme dettate per le s.r.l.), e in particolare l'art. 2366 cod. civ., secondo il quale l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello Statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

---

#### **Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandrege@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it

Lo **Statuto** può, in deroga a quanto precede, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Occorre dunque verificare se lo Statuto della società accordi tale ultima facoltà ed in che termini. Accanto a clausole statutarie che individuano specifiche modalità di convocazione è usuale nella prassi la ricorrenza di clausole che prevedono genericamente che l'avviso di convocazione possa essere inviato al recapito autorizzato e previamente indicato dal socio alla società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, per tali intendendosi raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax con avviso di riscontro, posta elettronica certificata, e-mail, pubblicazione su sito internet della società e persino, secondo alcune interpretazioni, sms e whatsapp, ovvero attraverso tutte quelle metodologie che consentano di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio.

Nell'avviso di convocazione, che dunque **richiamerà la previsione del Decreto Cura Italia**, occorrerà fare riferimento alle concrete modalità di svolgimento, intervento ed espressione del voto che verranno adottate, in modo tale che il socio ne sia preventivamente messo a conoscenza.

#### ***4) I mezzi di telecomunicazione utilizzabili per lo svolgimento dell'assemblea.***

Al riguardo, occorre tener presente che i mezzi di telecomunicazione concretamente individuati dalla società per lo svolgimento dell'assemblea devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Dunque la società può utilizzare il mezzo di telecomunicazione che ritiene più opportuno tra quelli possibili (piattaforme digitali di videoconferenza, quali skype, whatsapp, google meet, procedura di voto on line su apposita piattaforma sul sito, attraverso autenticazione a mezzo password che viene consegnata dalla società, applicazione con credenziali o altre modalità di collegamento da remoto messe a disposizione dalla società), il tutto reso più agile dalle attuali tecnologie che ne consentono l'utilizzo mediante qualsiasi smartphone (o personal computer dotato di telecamera e microfono).

Non si può escludere a priori che, in relazione alle specifiche circostanze, anche l'audioconferenza in assenza di collegamento video possa garantire l'identificazione dei partecipanti ed assicurare il rispetto del metodo collegiale, anche se ciò pare obiettivamente di più difficile realizzazione pratica, specie nel caso in cui all'assemblea partecipi un numero elevato di soci (verosimilmente, non reciprocamente noti), il che rende tale mezzo di telecomunicazione sicuramente meno affidabile ed idoneo sotto diversi profili.

Le problematiche principali che la società dovrà tener presente e **disciplinare** ai fini della valida tenuta dell'assemblea con mezzi di telecomunicazione consistono dunque:

- nell'accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti (ad esempio mediante la foto della persona intervenuta o un breve video o l'allegazione della foto del documento di identità o tramite il "processo di identificazione" approntato dalla società sulla piattaforma da essa predisposta; in caso di delega, mediante l'invio di copia della delega sottoscritta dal socio delegante e del documento; disciplina dell'eventuale obbligo preventivo di deposito delle azioni);

- nella regolamentazione della discussione in modo tale che venga assicurata a tutti i soci la possibilità di partecipare all'assemblea (anche con riferimento all'accesso ai documenti);
- nella disciplina di eventuali dichiarazioni dei soci intervenuti (ordine, numero e durata degli interventi; eventuale esercizio mediante messaggi orali o scritti, anch'essi soggetti a verbalizzazione) o di modalità/termini entro i quali far pervenire eventuali domande;
- nelle modalità di svolgimento delle votazioni (ivi compresa l'eventuale facoltà di esercizio del diritto di voto per corrispondenza od elettronico e i relativi modalità e termini) con l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- nella constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- nella verbalizzazione da parte del segretario o del notaio, che assiste all'intera assemblea sempre mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto e che deve essere messo in grado di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione (da fare contestualmente allo svolgimento dei lavori assembleari o successivamente, anche se senza ritardo, ai sensi dell'art. 2375, comma 3, cod. civ.);
- nella sottoscrizione del verbale.

Ovviamente quanto sopra dovrà essere adattato alle modalità che verranno concretamente scelte dalla società per lo svolgimento dell'assemblea.

Devono inoltre essere rispettate le specifiche regole eventualmente previste dallo Statuto.

## 5) **La regolamentazione dei lavori assembleari.**

Potrebbe comunque essere opportuno che la cooperativa adotti un proprio **Regolamento** che disciplini nel dettaglio lo svolgimento dell'assemblea, come sovente accade nella prassi (specie

---

### **Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandre@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it

con riferimento alle società quotate), al fine di fornire preventivamente e compiutamente le condizioni, modalità e termini dell'intero procedimento assembleare, ivi comprese le aree problematiche sopra individuate.

Come detto, in linea generale alle società cooperative sono applicabili le disposizioni dettate in tema di s.p.a. e dunque anche l'art. 2364 cod. civ. che, per le società prive di consiglio di sorveglianza, demanda all'assemblea ordinaria il compito di approvare il Regolamento dei lavori assembleari.

Occorre comunque verificare eventuali previsioni integrative dello Statuto che possono richiedere formalità particolari per la predisposizione o l'approvazione del Regolamento (ad esempio la predisposizione da parte dell'organo amministrativo).

L'approvazione del Regolamento, previo ovviamente inserimento del correlativo punto nell'Ordine del Giorno, potrebbe essere dunque effettuata all'inizio dell'assemblea.

**In ogni caso il Presidente**, utilizzando il potere a lui riconosciuto dall'art. 2374 cod. civ., potrebbe regolare il procedimento assembleare secondo la disciplina più opportuna con riferimento alle modalità concretamente individuate dalla società per lo svolgimento dell'assemblea, in maniera tale che sia assicurato il rispetto dei principi sopra visti, dandone informazione ai soci all'inizio dell'assemblea.